

Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da MAJA srl contro la sentenza pronunciata il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-238/03 P)

(2003/C 213/17)

Il 27 maggio 2003, la Società MAJA srl, con gli avvocati Paolo Piva del foro di Venezia, Roberto Mastroianni del foro di Cosenza e Guy Arendt del foro di Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare siccome illegittima la sentenza del Tribunale di primo grado, II sezione, del 12 marzo 2003 e per l'effetto annullare il provvedimento gravato con il ricorso in primo grado;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi come generale norma.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado sia viziata per i motivi che seguono:

violazione del regolamento n. 4028/86⁽¹⁾ nonchè del regolamento di esecuzione n. 1116/88⁽²⁾, così come debbono interpretarsi anche alla luce della decisione «comitatologia»; difetto di motivazione e illogicità della medesima; violazione del principio del contraddittorio e del legittimo affidamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 33 Statuto della Corte CE come richiamato dall'art. 46 dello Statuto stesso; violazione del principio del diritto della difesa; violazione di legge e di forma sostanziali; violazione dei principi generali in tema di delega.

⁽¹⁾ GUL 376, 31.12.1986, pag. 7.

⁽²⁾ GUL 112, 30.04.1988, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga

(Causa C-245/03)

(2003/C 213/18)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga, il Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il termine di novanta giorni, che può essere prorogato di novanta giorni supplementari, di cui all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia⁽¹⁾, debba essere considerato un termine semplicemente indicativo, oppure un termine imperativo, e, in quest'ultimo caso, quali siano le conseguenze del suo eventuale superamento riguardo alla risposta che deve essere fornita per una domanda d'iscrizione di un medicinale nell'elenco dei medicinali coperti dal regime di assicurazione malattia.

Se tale superamento debba essere interpretato nel senso che esso equivale all'iscrizione nell'elenco summenzionato.

⁽¹⁾ GUL 40, pag. 8.

Ricorso della Commissione delle comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 17 giugno 2003

(Causa C-258/03)

(2003/C 213/19)

Il 17 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Condou Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica francese, sottoponendo ad una condizione di reciprocità la concessione di un permesso di soggiorno permanente ai cittadini degli altri Stati membri di cui all'art. 1, lett. a), c), f), h), i), j), del decreto 11 marzo 1994, n. 94-221, che disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno in Francia dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea che beneficiano della libera circolazione delle persone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 CE;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa francese che disciplina le condizioni di concessione dei permessi di soggiorno permanenti ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie subordina la concessione di tali permessi a una condizione di reciprocità, cioè essere cittadini di uno Stato membro che concede un permesso di soggiorno a validità permanente ai cittadini francesi che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Una simile condizione è manifestamente contraria all'art. 12 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 17 e 18, n. 1, 39 e 43 CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol

(Causa C-265/03)

(2003/C 213/20)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol, l'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 23 dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce il partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 osti a che una

federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo come quello della causa principale, che ha concluso un regolare contratto con una squadra di calcio spagnola, una normativa in forza della quale le squadre possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta Domstolen, con ordinanza 10 aprile 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren

(Causa C-267/03)

(2003/C 213/21)

Con ordinanza 10 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 giugno 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren, l'Högsta Domstolen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE⁽¹⁾ (modificata dalla direttiva 88/182/CE⁽²⁾ e dalla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 94/10/CE⁽³⁾ con riferimento alle modifiche normative introdotte nella lotterilag, entrate in vigore il 1° gennaio 1997:

1. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di impiego di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
2. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di un servizio che influisce sull'impiego del prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
3. Se la ridefinizione nella normativa nazionale di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica tale da dover essere comunicata secondo la direttiva, qualora la nuova definizione influisca sull'impiego del prodotto.
4. Quale effetto abbiano sull'obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva circostanze quali il passaggio nella normativa nazionale dall'obbligo di autorizzazione al